



Dott.ssa Barbara Perra

Consulente aziendale, societario e tributario

Tributarista qualificato di cui alla legge n. 4/2013 iscritto A.T.I. n.111

Professionista certificato UNI 11511

Via Lepanto n.122
Oristano
C.F. PRRBBR70D59G113G
P. IVA 01101920955

Uff. Piazza Mariano n.28 - 09170 – Oristano
Tel. 3338797165
Cell. 3282043318
Mail: studio@studioperra.com
Pec: barbaraperra@pec.it

Rottamazione –quarter

L'art. 1, commi [231](#) - [252](#) della Legge n. 197/2022 ha introdotto la c.d. “**rottamazione-quarter**”, cioè la rottamazione:

- delle cartelle di pagamento
- e degli accertamenti esecutivi
- avvisi di addebito INPS

inerenti a **carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, che comporta lo **stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative**.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell'[art. 5](#) del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all'importazione.

Per quanto riguarda le **sanzioni amministrative**, comprese quelle per violazioni del **Codice della strada** (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Scadenze:

- va presentata **istanza di adesione entro il 30 aprile 2023** utilizzando il modello approvato da Agenzia delle Entrate-Riscossione, sarà reso disponibile tra circa 20 gg;
- possono farlo anche coloro che hanno aderito alle precedenti rottamazioni (ex [art. 6](#) del D.L. n. 193/2016 o [art. 3](#) del D.L. n. 119/2018) e non hanno pagato le rate e sono, quindi, decaduti;
- e i debitori che non hanno presentato istanza di rottamazione con le versioni precedenti, possono beneficiare della rottamazione-quarter, presentando domanda entro il 30 aprile 2023
- va, poi, **eseguito il versamento del dovuto in 18 rate**,
- La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del **2 per cento** annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Adempimento	Scadenza	Chi?	Indicazioni
Consegna del ruolo/affidamento del credito	1° gennaio 2000-30 giugno 2022	Ente creditore	Non rileva la notifica dell'atto
Invio dell'istanza	30 aprile 2023	Contribuente	Termine da intendersi come decadenziale
Liquidazione delle rate	30 giugno 2023	Agenzia delle Entrate-Riscossione	
Versamento in unica soluzione o della prima rata	31 luglio 2023	Contribuente	Termine decadenziale
Versamento della seconda rata	30 novembre 2023	Contribuente	Termine decadenziale
n.16 rate di pari importo con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dal 2024		Contribuente	Termine decadenziale